

30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** **Petizione n. 2362/2013, presentata da Juana Cruz Elena Vela Palacios, cittadina spagnola, sull'età pensionabile a livello dell'UE in tutti gli Stati membri**

### 1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di presentare una proposta alla Commissione volta a stabilire un'età pensionabile più uniforme, pertanto meno discriminatoria, in tutti i paesi dell'UE. La firmataria immagina, per esempio, un limite a livello dell'UE di 67 anni di età che, come afferma in seguito, possa rendere autonomi i sistemi pensionistici dell'UE, tenendo in considerazione un'aspettativa di vita più lunga, senza dover ricorrere ai settori bancario e assicurativo, i quali possono minacciare i risparmi di una vita di lavoro.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

L'Unione europea non ha poteri per legiferare su aspetti centrali dei sistemi pensionistici nazionali, tra cui anche l'età del pensionamento, che rientra nelle competenze degli Stati membri. Tutti i paesi dovrebbero adattare i propri regimi pensionistici alla crescente aspettativa di vita e tale azione va attuata con continuità piuttosto che fissare un'età fissa con legge europea o nazionale. Esistono diverse modalità per adattare i regimi pensionistici, tra cui il legame tra età del pensionamento e i futuri cambiamenti dell'aspettativa di vita oppure prevedendo incentivi personali a differire il pensionamento con l'aumento dell'aspettativa di vita (ad esempio aumentando il numero di annualità richieste per una pensione piena).

CM\1048513IT.doc

PE546.946v01-00

L'aspettativa di vita varia da uno Stato membro all'altro e le singole persone possono pertanto avere preferenze diversificate per l'età in cui intendono andare in pensione e in relazione al livello dei contributi che sono disposte a versare.

L'UE rispetta la diversità tra gli Stati membri e può legiferare soltanto su aspetti assai specifici delle pensioni, quali quelli che incidono sul funzionamento del mercato interno (libera circolazione delle persone, libertà di prestare servizi, protezione dei consumatori), per superare discriminazioni (in particolare quelle legate al sesso) e per tutelare i diritti dei lavoratori, segnatamente in caso di fallimento del datore di lavoro. In detto contesto sono già in vigore diversi regolamenti e direttive dell'UE che incidono sui regimi pensionistici negli Stati membri.

La strategia Europa 2020 è il contesto per il coordinamento più spinto tra le politiche nazionali nel quadro del semestre europeo, con lo strumento delle raccomandazioni specifiche per paese. Il processo è sostenuto dal lavoro dei comitati politici (comitato per la protezione sociale, comitato per l'occupazione, comitato per la politica economica) che riuniscono alti funzionari degli Stati membri e della Commissione per l'esame di sfide specifiche e concrete connesse con l'adeguamento e la sostenibilità delle pensioni e con la promozione del prolungamento della vita lavorativa.

L'UE può attivare fondi per conseguire determinati obiettivi politici legati alle pensioni. Il Fondo sociale europeo può essere utilizzato per promuovere l'occupabilità e le opportunità del mercato del lavoro per i lavoratori anziani. Inoltre l'UE promuove la cooperazione e l'apprendimento reciproco, segnatamente con il *metodo di coordinamento aperto*.

### Conclusione

La Commissione si impegna a favore di interventi mirati a configurare a regimi pensionistici sostenibili. Tuttavia non ha competenze per proporre una legislazione per armonizzare l'età di pensionamento in tutti gli Stati membri.